

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2021, n. 2057

Art. 14, L.R. 5 agosto 2013, n. 24: “Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese” e art.11, R.R. 4 febbraio 2015, n. 3: Autorizzazione C.A.T.A. CNA Puglia Società Consortile A Responsabilità Limitata (C.A.T.A. CNA PUGLIA SCARL)

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile, confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese, riferisce quanto segue:

La legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 “*Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese*” all’articolo 14 istituisce “*i Centri di assistenza tecnica per l’artigianato (CATA) attraverso l’accreditamento presso la Regione*”. Il medesimo articolo stabilisce che i CATA possono essere costituiti, anche in forma consortile, “*dalle associazioni di categoria dell’artigianato presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro o di rilevanza nazionale, operanti da almeno cinque anni nella Regione Puglia*”.

Con il regolamento regionale n. 3/2015, attuativo della l.r. 24/2013, sono stati individuati i requisiti e i criteri per la costituzione dei CATA, la struttura organizzativa e operativa, le attività di assistenza tecnica nonché le modalità di presentazione della domanda. L’articolo 11, comma 3, del regolamento prevede che i CATA siano autorizzati dalla Giunta Regionale.

Nel rispetto di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni, in data 02 dicembre 2021, è pervenuta dall’indirizzo pec catacnapuglia@pec.it la domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività di Centro di Assistenza Tecnica per l’Artigianato e una integrazione di documenti a firma del legale rappresentante del C.A.T.A. CNA Puglia Società Consortile A Responsabilità Limitata, acquisiti al protocollo n. AOO_160/3501 e 3506 e posti agli atti d’ufficio.

Dalla documentazione trasmessa si evince che il CATA è costituito in forma consortile tra CNA Metropolitana Associazione Territoriale di Bari/BAT, CNA Associazione Territoriale di Lecce, CNA Associazione Territoriale di Foggia, CNA Associazione Territoriale di Brindisi/Taranto di cui sono allegati i singoli statuti, i CVitae dei responsabili e indicati gli indirizzi della sede.

E’ stata accertata la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione richiesta in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento attuativo. In particolare:

Articolo 14, comma 2, della legge n. 24/2013:

- la CNA è sottoscrittrice di contratti collettivi nazionali di lavoro insieme con le associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- dispone di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall’esistenza di una pluralità di strutture operative.

Articolo 10, comma 1, del regolamento attuativo n. 3/2015:

- la domanda contiene l’organigramma delle sedi del C.A.T.A. dalla quale emerge la presenza di:
 - un responsabile dell’unità organizzativa;
 - un responsabile amministrativo;
 - un addetto all’accoglienza ed informazione agli utenti.

- è stata garantita l'operatività delle sedi del CATA per almeno cinque giorni a settimana.

Articolo 11, comma 1, del regolamento attuativo n. 3/2015, sono stati trasmessi ai fini del rilascio dell'autorizzazione:

- copia dell'atto costitutivo di cui sono parte integrante lo statuto del CATA e i verbali delle singole sedi operative che compongono il CATA CNA PUGLIA SCARL, repertoriato al nr. 32013, raccolta 19530 del 09/11/2021;
- relazione sul sistema di rappresentanza ed organizzativo della struttura associativa dalla quale emerge la consistenza e diffusione delle strutture, una rilevante presenza sul territorio, che le imprese rappresentate sono 10.523, che le associazioni territoriali di Bari/BAT, Brindisi/Taranto, Foggia, Lecce sono a disposizione del C.A.T.A.;
- copia dello statuto della CNA Puglia;
- il legale rappresentante del CATA CNA PUGLIA SCARL, nella richiesta di rilascio autorizzazione, ha dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, che non sussistono nei confronti dei rappresentanti legali delle Associazioni Territoriali e degli Operatori che entrano in contatto con gli utenti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall'applicazione della L. 136/2010 e del D.Lgv 159/2011, per brevità normativa "antimafia";
- il C.A.T.A. CNA Puglia Società Consortile A Responsabilità Limitata risulta iscritto alla CCIAA di Lecce con progressivo Rea n. 348546 del 15 novembre 2021, codice fiscale 05188000755;
- è stata trasmessa documentazione comprovante la competenza professionale delle risorse utilizzate per l'erogazione dei servizi e per lo svolgimento delle attività svolte dal CATA.

Si propone, pertanto, in applicazione dell'articolo 14, co. 4, della L.R. 24/2013 e articolo 11, co. 3, del R.R. 3/2015 di rilasciare l'autorizzazione regionale al C.A.T.A CNA Puglia S.c.a.r.l con sede legale in Lecce Via G. Brunetti, 8, sussistendo i requisiti previsti dal regolamento e con le condizioni e prescrizioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento medesimo.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di approvare la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di autorizzare, in applicazione dell'articolo 14 della L.R. 24/2013 e articolo 11 del R.R. 3/2015 il C.A.T.A. (Centro di Assistenza Tecnica per l'Artigianato) CNA Puglia S.c.a.r.l con sede legale in Lecce Via G. Brunetti, 8, a svolgere le attività di assistenza tecnica alle imprese artigiane;
3. di stabilire che:
 - a. il CATA esponga al pubblico la dicitura "*Centro di Assistenza Tecnica per l'Artigianato*" e riportare gli estremi del provvedimento regionale di autorizzazione;
 - b. entro il 30 giugno di ogni anno il CATA – Centro di Assistenza Tecnica per l'Artigianato trasmetta alla Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente attestando il mantenimento dei requisiti e le indicazioni relative, comunicando eventuali variazioni intervenute e entro il 30 novembre di ogni anno trasmette il programma delle attività previsto per l'anno successivo;
 - c. l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento decade e viene revocata per la perdita dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, qualora vengano gravemente violate specifiche norme settoriali ed anche appartenenti all'ordinamento comunitario, per inosservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dalla legge;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore: Pietro Giulio Pantaleo

La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano

La Direttrice del Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni.

**La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico:
Gianna Elisa Berlingerio**

L'Assessore proponente: Alessandro Delli Noci

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile e dalla Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;

2. di autorizzare, in applicazione dell'articolo 14 della L.R. 24/2013 e articolo 11 del R.R. 3/2015 il C.A.T.A. (Centro di Assistenza Tecnica per l'Artigianato) CNA Puglia S.c.a.r.l con sede legale in Lecce Via G. Brunetti, 8, a svolgere le attività di assistenza tecnica alle imprese artigiane;

3. di stabilire che:

- a. il CATA esponga al pubblico la dicitura "*Centro di Assistenza Tecnica per l'Artigianato*" e riportare gli estremi del provvedimento regionale di autorizzazione;
- b. entro il 30 giugno di ogni anno il CATA – Centro di Assistenza Tecnica per l'Artigianato trasmetta alla Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente attestando il mantenimento dei requisiti e le indicazioni relative, comunicando eventuali variazioni intervenute e entro il 30 novembre di ogni anno trasmette il programma delle attività previsto per l'anno successivo;
- c. l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento decade e viene revocata per la perdita dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, qualora vengano gravemente violate specifiche norme settoriali ed anche appartenenti all'ordinamento comunitario, per inosservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dalla legge;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO